

(N. 883)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(SEGNI)

COMMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 1950

Rettifica dell'articolo 4 della legge 28 aprile 1938, n. 546, concernente la istituzione del « Registro Nazionale delle varietà elette di frumento ».

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'articolo 1 della legge 28 aprile 1938, n. 546, venne istituito il « Registro nazionale delle varietà elette di frumento » e vennero indicati i requisiti che debbono presentare le varietà per poter ottenere l'iscrizione nel predetto Registro.

L'accertamento di tali requisiti è demandato all'apposita Commissione indicata nell'articolo 4 della predetta legge.

Senonchè, a seguito dei sopravvenuti avvenimenti, la composizione di detta Commissione, della quale era chiamato fra gli altri a far parte il Vice-Presidente della corporazione dei cereali, deve essere modificata.

A tale scopo è stato predisposto l'unito disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

—

Articolo unico.

L'articolo 4 della legge 28 aprile 1938, n. 546, è sostituito dal seguente:

« Il giudizio sull'ammissibilità, in rapporto ai requisiti indicati nell'articolo 1, di una varietà nel « Registro nazionale delle varietà elette di frumento » è demandato ad una Commissione nominata dal Ministero per l'agricoltura e le foreste e composta:

a) dal Direttore dell'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura che la presiede;

b) dal Direttore dell'Istituto nazionale di allevamento vegetale per la cerealicoltura di Bologna;

c) da un professore ordinario di botanica scelto fra i docenti delle Facoltà di agraria delle Università;

d) da un Direttore di Istituto di sperimentazione agraria specializzato in patologia vegetale;

e) da un professore ordinario di patologia vegetale della facoltà di agraria delle Università;

f) da un agricoltore scelto fra quelli designati da Associazioni nazionali di agricoltori;

g) da due funzionari del ruolo tecnico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di grado non inferiore al VI, dei quali almeno uno preposto alla direzione di un Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

I membri della Commissione, esclusi quelli di diritto, durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario dello stesso ruolo di grado non inferiore all'VIII ».